RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Art. 23

Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra

Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entita' doppia della loro durata:

a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'articolo 25 della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi gia' iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell'istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Estremi	Legge 26 luglio 1984, n. 413
Titolo	II — Le contribuzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-23-doppia-valutazione-della-navigazione-compiuta-in-tempo-di-guerra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it